

Penale Sent. Sez. 7 Num. 24299 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: MORELLI FRANCESCA

Data Udienza: 22/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BORRELLI PIETRO nato a **PIGNATARO MAGGIORE** il **25/01/1967**

avverso la sentenza del **15/09/2016** della **CORTE APPELLO di NAPOLI**

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere **FRANCESCA MORELLI**;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:

- la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato, rideterminando la pena a seguito dell'assoluzione dall'imputazione di bancarotta patrimoniale, la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Santa Maria Capua Vetere- che aveva condannato Borrelli Pietro per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto della s.r.l. Avenue Textil Company, dichiarata fallita il 19.1.05;
- propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla individuazione dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla prova della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente;

Ritenuto che:


- il ricorso non appare manifestamente infondato, essendo comunque meritevole di attenzione la questione dedotta circa i vizi motivazionali sull'individuazione dell'elemento soggettivo del reato, in termini di dolo specifico, soprattutto a seguito della intervenuta assoluzione dall'addebito di bancarotta patrimoniale,
- il termine prescrizione di dodici anni e sei mesi, comprensivo di atti interruttivi, è decorso dopo la pronuncia della sentenza di appello, anche considerati i periodi di sospensione risultanti dagli atti; va quindi dichiarata l'estinzione del reato per tale causa.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato, estinto per prescrizione.

Così deciso il 22 maggio 2018

Il Consigliere estensore
Francesca Morelli



Il Presidente
Stefano Palla

